

Requisiti di accesso alla professione di

Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati ad effettuare la revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi

Riferimenti normativi

- Decreto MINISTERO DEI TRASPORTI 214 del 19 maggio 2017
- Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI del 16 febbraio 2022 Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.
- Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2019

Cfr. art. 2 decreto 16/02/22 “Ricopre il ruolo di ispettore autorizzato «ope legis», in analogia a quanto disposto dal precedente comma, il responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31 agosto 2018, il quale è autorizzato all’esercizio della funzione di ispettore solo presso il centro di controllo di cui è dipendente”

In alternativa per diventare Ispettore occorre frequentare con profitto un percorso di formazione, strutturato su più moduli, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019 e superare l’esame di abilitazione presso un competente Organismo di Supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per accedere al percorso è necessario **possedere una formazione ed esperienza specifica**

I **titoli di studio** previsti dalla normativa sono:

1. diploma di liceo scientifico;
2. diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
3. laurea triennale in ingegneria meccanica;
4. laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
5. Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
6. Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”.
7. altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

L’**esperienza** consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

1. officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
2. centri di controllo;
3. aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
4. Università o Istituti scolastici superiori.

I **corsi abilitanti sono suddivisi in moduli**, corrispondenti ad altrettanti livelli di formazione:

1. **modulo A:** interamente teorico, della durata di 120 ore e dedicato alla tecnologia, materiali e caratteristiche dei veicoli. Al termine è rilasciato un attestato di frequenza necessario per l'accesso al modulo B. È esentato dall'obbligo di frequentare questo modulo chi è in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica, laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria;

2. **modulo B:** percorso teorico pratico di 176 ore relativo ad automobilistica, metodi di prova e procedure amministrative. La parte pratica deve essere svolta presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione. L'attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso formativo è indispensabile per sostenere l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli con capienza massima di 16 persone (compreso il conducente) o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dall'obbligo di frequentare i moduli A e B e possono accedere direttamente alla frequenza del modulo C.
3. **modulo C:** percorso teorico-pratico rivolto a coloro che vogliono ottenere l'abilitazione di ispettore anche per i veicoli con massa superiore a 3,5 t, è dedicato alla tecnologia automobilistica e ai metodi di prova, per una durata complessiva di 50 ore. Per accedervi è indispensabile aver superato con esito positivo l'esame di abilitazione del modulo B.

Percorso di aggiornamento

Al fine di mantenere il titolo abilitativo gli ispettori devono svolgere un corso di aggiornamento della durata minima di 30 ore ogni tre anni, relativamente alle innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli a motore.

Al termine del corso di aggiornamento gli enti formatori accreditati rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio.

Udine 15/04/2024